

la disposizione medesima - salvo a precisarne i termini - nel senso di attribuire al Consiglio la competenza a deliberare sui criteri generali attinenti alla stipulazione di contratti collettivi di assicurazione.

Nel frattempo, il Consiglio di amministrazione potrebbe stabilire che ogni eventuale deroga alle condizioni normali di tariffa e di polizza relative alle assicurazioni collettive debba trovare la sua contropartita in una rispettiva riduzione dei compensi provvigionali. In tal senso la Direzione generale potrà - qualora ricorrano motivi di urgenza - continuare a provvedere alla stipulazione dei contratti collettivi di assicurazione, avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 7 dello Statuto.

b) - in merito all' amministrazione dei conti correnti bancari (vedi pag. 163 e seguenti):

- in relazione alla entità dei singoli depositi e ad eventuali vincoli sui medesimi, il Comitato ha considerato i caratteri differenziali esistenti tra i fondi della gestione ordinaria dell' I. N. A., quelli della